



Oggetto: Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2014/2020.

Osservazioni dei Servizi della Commissione europea

In risposta alla procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, attivata in data 18/03/2016, in merito ai criteri di selezione delle sotto-misure 2.1 – *Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*, 2.3 – *Sostegno per la formazione dei consulenti*, 7.3 – *Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online*, e 16.9 – *Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare*, si formulano le seguenti osservazioni:

Sotto-misura 2.1 – Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

- (1) Si invita l'Autorità di gestione a fornire chiarimenti in merito a quanto indicato a pagina 4 del documento "Criteri di selezione degli interventi – Documento n. 4" e ivi riportato:

"Nel disciplinare di gara saranno indicati, tra l'altro, i soggetti ammessi a partecipare, i requisiti di ordine generale (c.d. morali), di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n.163/2006, il criterio di scelta del/i contrante/i, il criterio di aggiudicazione delle offerte."

In proposito, si invita a fare attenzione: il disciplinare di gara può solo precisare meglio quanto già previsto nel PSR. Non è possibile aggiungere, nel bando di gara, ulteriori soggetti beneficiari, ulteriori condizioni di ammissibilità o delle limitazioni rispetto a quanto già indicato nel Programma approvato dai Servizi della Commissione. In tal senso, si osserva che "requisiti di capacità economica e finanziaria" non sembrerebbero essere previsti tra le condizioni di ammissibilità di cui alla scheda della sotto-misura misura 2.1. Infine si richiedono maggiori informazioni per quanto riguarda i criteri di scelta del/i contrante/i e di aggiudicazione delle offerte.

- (2) I criteri **2.1.1.A** – *Adeguatezza della proposta progettuale in termini di aderenza delle attività proposte con gli obiettivi fissati dalla stazione appaltante relativamente al target e agli ambiti di consulenza* e **2.1.1.B** – *Adeguatezza della proposta progettuale con riguardo a contenuti, metodologie, modalità di svolgimento, modalità di relazione e verifiche con la stazione appaltante durante l'esecuzione del progetto*, risultano eccessivamente generici e di conseguenza poco selettivi, e non rispondono ai requisiti di oggettività, chiarezza, trasparenza e misurabilità di cui alle linee guida trasmesse dalla Commissione agli Stati Membri. Con riferimento al criterio 2.1.1.A, si ribadisce, in linea con quanto osservato nel precedente commento, che obiettivi, target e ambiti di consulenza, già definiti nel Programma, non possono essere stabiliti ex novo dal bando. I due criteri andrebbero dunque riformulati per assicurarne l'oggettività. Infine si invita l'Autorità di gestione a prestare attenzione ad una possibile sovrapposizione dei criteri come descritti con quanto già previsto dalle condizioni di ammissibilità, tenuto conto che non è possibile attribuire un punteggio per il rispetto di requisiti necessari per l'ammissione alla selezione.
- (3) Per una corretta comprensione della metodologia per l'assegnazione del punteggio, la descrizione del criterio **2.1.1.C** – *Possesso di certificazione sistemi di qualità*, andrebbe completata, precisando che sono attribuibili punti 1 per ogni certificazione "fino ad un massimo di quattro".
- (4) Il criterio **2.1.1.E** – *Importo complessivo del fatturato derivante dall'attività di consulenza nel quinquennio 2010-2014* non è pertinente rispetto al principio di riferimento (*Adeguatezza esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza*), in quanto il fatturato derivante dall'attività di consulenza pregressa non è indice attendibile di esperienza e affidabilità: soggetti beneficiari "esperti e affidabili" ma di dimensioni economiche non rispondenti al criterio, potrebbero essere ingiustificatamente discriminati (in proposito si evidenzia anche che il criterio non è adeguatamente descritto e la metodologia di assegnazione del punteggio non è chiara in assenza di valori oggettivi di riferimento). Semmai si potrebbe far riferimento al numero di consulenze prestate e alla varietà dei temi trattati. Infine, non si comprende se l'attività di consulenza svolta nel quinquennio 2010-2014, cui si fa riferimento, sia da intendersi come relativa esclusivamente agli interventi realizzati nell'ambito del PSR 2007-2013, nel qual caso il criterio risulterebbe ingiustificatamente discriminante nei confronti di chi non ha partecipato alla precedente programmazione.
- (5) Il principio "*Adeguatezza esperienza ed affidabilità dello staff tecnico*" non è previsto nella versione approvata del PSR e sembrerebbe una ripetizione del successivo principio "*Adeguatezza del personale utilizzato*", al quale si suggerisce semmai di accorparlo, nel rispetto di quanto previsto nel Programma.

- (6) Con riferimento ai criteri **2.1.1.Fa** – *Attribuzione di 2 punti per ciascun consulente "Senior", fino ad un massimo di 10 consulenti*, e **2.1.1.Fb** – *Attribuzione di 2 punti per ciascun consulente "Junior", fino ad un massimo di 10 consulenti*, si invita la Regione a: i) fornire una definizione di "Senior" e "Junior" o, se del caso, gli appropriati riferimenti alla classificazione adottata, se già in uso a livello nazionale o dell'UE; ii) ridurre i punteggi assegnati ai due criteri, anche in considerazione di quanto osservato al punto precedente (5): un solo principio, da solo, non può avere un peso specifico del 40% del totale dei punti a disposizione.
- (7) Per quanto riguarda i criteri **2.1.1.Ha** – *Attribuzione di 2 punti per ciascun consulente da impiegare iscritto all'ordine professionale attinente agli ambiti della consulenza previsti e oggetto dell'appalto, fino ad un massimo di 10 consulenti* e **2.1.1.Hb** – *Attribuzione di 2 punti per ciascun consulente da impiegare iscritto al collegio professionale attinente agli ambiti della consulenza previsti e oggetto dell'appalto, fino ad un massimo di 10 consulenti*, i punteggi risultano eccessivamente ed ingiustificatamente elevati e andrebbero riconsiderati e ridotti. Punteggi simili, non adeguatamente calibrati, potrebbero determinare, di fatto, delle limitazioni nell'accesso alla misura non previste dal Programma.
- (8) Si segnala un refuso nei codici dei criteri **2.1.1.N**, **2.1.1.O** e **2.1.1.P**.
- (9) Il criterio **2.1.1.O** non è pertinente rispetto agli obiettivi della sotto-misura, né riconducibile al principio di riferimento (*Fornitori del servizio di consulenza organizzati in forma associata*) e andrebbe pertanto eliminato.
- (10) Infine, si incoraggia la Regione a introdurre, come buona pratica, un punteggio minimo da conseguire ai fini della selezione, come previsto per altre misure del Programma.

Sotto-misura 2.3 – Sostegno per la formazione dei consulenti

- (11) In generale, si invita l'Autorità di gestione ad attenersi ai principi per la definizione dei criteri di selezione previsti dal PSR al paragrafo 8.2.2.3.2.7. A tal riguardo si evidenzia che i principi "Qualità dell'offerta formativa e di aggiornamento" e "Progetti formativi che garantiscono una attività dimostrativa sul campo" non sono previsti dal Programma. Principi aggiuntivi potrebbero, in via eccezionale, essere proposti dalla Regione, se in linea con l'analisi SWOT, con gli obiettivi della misura e più in generale del Programma. La Regione dovrebbe fornire una giustificazione a sostegno della necessità di prevedere dei criteri aggiuntivi. E comunque i punteggi attribuiti a principi/criteri aggiuntivi, non dovrebbero essere superiori ai punteggi attribuiti a principi/criteri già previsti nel Programma; il valore di questi ultimi potrebbe risultarne altrimenti sminuito, determinando una incoerenza nell'attuazione del PSR, rispetto alla versione approvata del Programma. Infine, si ricorda che, nel corso dei negoziati per l'adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio, i Servizi della Commissione europea hanno più volte precisato che i criteri di

selezione e i principi per la loro definizione, non possono essere definiti nei bandi di gara, come al contrario erroneamente indicato nel già citato paragrafo del PSR; l'errore di redazione andrebbe corretto in occasione della prima procedura di modifica del Programma.

(12) Per i criteri **2.3.1.A** – *Adeguatezza della proposta formativa in termini di aderenza delle attività proposte con gli obiettivi fissati dalla stazione appaltante relativamente agli ambiti di consulenza*, **2.3.1.B** – *Efficacia della proposta formativa valutata in termini di capacità di incrementare il livello di conoscenza delle innovazioni nel settore agricolo, forestale e delle aree rurali con particolare riferimento agli obiettivi delle Focus area del PSR Lazio 2014-2020 approvato* e **2.3.1.C** – *Efficacia della proposta formativa e di aggiornamento valutata in termini di capacità di introdurre forme di consulenza più moderne in grado di incrementare la propensione degli addetti agricoli e forestali a far ricorso alla consulenza*, si rimanda alle osservazioni formulate al punto (2) di questo documento. Inoltre si richiede alla Regione di fornire chiarimenti in merito alla verificabilità e alla controllabilità dell'effettiva rispondenza dei beneficiari ai criteri 2.3.1.B e 2.3.1.C. Si invita a riformulare i criteri di selezione proposti, assicurando oggettività e chiarezza della metodologia per l'assegnazione dei punteggi.

(13) Con riferimento ai criteri di selezione **2.3.1.Da** – *Visite didattiche per tutti i corsi attivati da realizzarsi in altre regioni italiane* e **2.3.1.Db** – *Visite didattiche per tutti i corsi attivati da realizzarsi in altre nazioni dell'UE (solo per corsi di durata 30 ore)* si invita l'Autorità di gestione a prestare attenzione per quanto riguarda l'ammissibilità dei costi relativi a simili attività, che non sembrerebbero essere esplicitamente previste nel PSR.

(14) Si segnalano dei refusi nei codici dei criteri **2.3.1.Ha**, **2.3.1.Hb**, **2.3.1.I** e **2.3.1.L**.

(15) Per quanto riguarda il criterio di selezione **2.3.1.I** – *Importo complessivo del fatturato derivante dall'attività di formazione nel quinquennio 2010-2014*, si rimanda a quanto osservato al punto (4) di questo documento. Si invita a riformulare il criterio.

(16) Si incoraggia la Regione a introdurre, come buona pratica, un punteggio minimo da conseguire ai fini della selezione, come previsto per altre misure del Programma.

Sotto-misura 7.3 – Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

(17) Il criterio unico individuato dalla Regione (*Densità delle unità immobiliari delle imprese agricole rispetto alla popolazione del Comune di appartenenza*) non è sufficiente ai fini della selezione delle operazioni finanziate. Tutti i principi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale, al paragrafo 8.2.7.3.4.7 devono essere tradotti

correttamente in criteri di selezione oggettivi e misurabili da applicare sulla base di un adeguato sistema di punteggi da definire, come fatto per le altre misure del Programma e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Si invita pertanto la Regione a riconsiderare quanto proposto e a definire dei criteri per la selezione delle operazioni da supportare.

Sotto-misura 16.9 – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

- (18) Con riferimento ai criteri **16.9.1.Aa** – *Progetti ricadenti in aree D*, **16.9.1.Ab** – *Progetti ricadenti in aree C* e **16.9.1.Ac** – *Progetti ricadenti in aree protette e aree Rete Natura 2000*, alla luce del punteggio attribuito al principio di riferimento, sembrerebbe che i criteri non siano cumulabili e si escludono reciprocamente, nel qual caso, per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno indicarlo esplicitamente, precisando anche l'ordine di prevalenza dei criteri.
- (19) Si richiede di spiegare in che modo sarà verificata e controllata la rispondenza ai criteri **16.9.1.Ba** – *Mancanza sul medesimo territorio comunale di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti* e **16.9.1.Bb** – *Mancanza sul territorio limitrofo di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti*.
- (20) Si segnala che mancano i codici relativi agli ultimi 3 criteri.
- (21) In linea con i punteggi minimi previsti per altre misure del Programma, il punteggio minimo potrebbe essere incrementato. Si suggerisce di portarlo a 30 punti (da ottenersi con almeno due criteri come già correttamente previsto).
- (22) Infine, come discusso in occasione dell'incontro annuale 2015 relativo al PSR 2007-2015, in data 3 Dicembre 2015 e come osservato dai Servizi della Commissione in occasione del primo Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020, in data 4 Dicembre 2015, tutti i Fondi dell'UE, incluso il FEASR, dovrebbero fornire un supporto alle strategie e alle azioni messe in atto dall'Unione europea nell'affrontare la crisi umanitaria dei rifugiati. In tal senso, un contributo concreto potrebbe essere previsto nell'ambito della misura 16. A questo proposito si suggerisce di introdurre un ulteriore criterio di selezione nell'ambito del principio "Numero di persone assistite" volto ad attribuire una priorità in favore dei rifugiati.

Osservazione generale

- (23) Per ogni principio per la definizione di criteri di selezione, aggiuntivo rispetto al testo del PSR in vigore, occorrerebbe anche fornire chiarimenti in merito alla verificabilità e controllabilità dello stesso, come richiesto nel Programma per tutti i principi previsti e approvati. Si suggerisce, come fatto da alcune regioni italiane, di predisporre una ulteriore colonna nelle tabelle di tutti i criteri di selezione, dove indicare, per ciascun criterio, le modalità di verifica e controllo.

- (24) Si ricorda che i punteggi attribuiti ai criteri di selezione proposti, andrebbero ponderati sulla base di una gerarchia di valori attribuiti a ciascun criterio che ne rispecchi l'importanza rispetto ai principi per la definizione dei criteri di selezione individuati nel PSR e rispetto alla rilevanza di ogni criterio ai fini del conseguimento degli obiettivi della misura e del Programma. Si ribadisce che i punteggi attribuiti a principi/criteri aggiuntivi, non previsti nella versione in vigore del PSR, non dovrebbero essere superiori ai punteggi attribuiti a principi/criteri già previsti nel Programma.
- (25) Laddove sussista, nella descrizione del criterio di selezione, un margine di discrezionalità per il soggetto appaltante e selezionatore, nell'attribuzione del punteggio, si raccomanda l'istituzione di una Commissione indipendente incaricata di valutare le istanze raccolte.